



DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

Istituto nazionale
Di previdenza
Per i dipendenti
Dell'amministrazione
Pubblica

Roma, 07/03/2002

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
S E D E

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato
LORO SEDI

INFORMATIVA N. 26

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 29 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 5 del 7 gennaio 2002, è stato emanato il regolamento recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinaria.

Il regolamento definisce un procedimento unico per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo valido per tutti dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale militare ed equiparato.

Il procedimento definito dal regolamento in esame si applica, in via transitoria e limitatamente ai dipendenti civili e militari dello Stato, anche ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, nelle more dell'assunzione dei relativi compiti da parte dell'Inpdap.

Per i restanti dipendenti della pubblica amministrazione, in materia di riconoscimento della causa di servizio finalizzata ad un trattamento pensionistico di privilegio o, comunque, per le altre forme di inabilità non dipendenti da causa di servizio, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Dlgt 7 gennaio 1917, n. 295, alla legge 8 agosto 1991, n. 274 e al DM 8 maggio 1997, n. 187.

In particolare, nei confronti degli iscritti alle casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di Previdenza, resta in vigore l'iter procedimentale attualmente utilizzato per l'accertamento del diritto alla pensione di privilegio che, si ricorda, viene attivato su istanza del dipendente dopo la cessazione dal servizio; pertanto, il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 274/1991, continua ad esprimere il proprio giudizio previa acquisizione del rapporto informativo redatto dalla Prefettura competente e del verbale di visita medico-collegiale dell'Ospedale militare.

Tali disposizioni continueranno a rimanere in vigore fino a quando l'Inpdap non si doti di un proprio regolamento che disciplini l'intera procedura sugli stati di inabilità, siano essi dipendenti o meno da causa di servizio, riguardante tutti gli iscritti a questo Istituto.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala